



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00647/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 64/2016, presentato, in data 15 novembre 2016, dalla Procura Generale dello Sport, a firma del Procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, congiuntamente alla Procura Federale FIT, rappresentata dal Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, nei confronti dei sigg. Marco Cecchinato, Riccardo Accardi ed Antonio Campo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIT n. 21/2016, pronunciata in data 29 ottobre u.s., in relazione ai procedimenti riuniti nn. 94/2015 e 8/2016 R.G. Procura FIT, che, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale:

- ha condannato il sig. Cecchinato alla sospensione da ogni attività federale per 12 mesi e al pagamento della somma di € 20.000,00 per violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G., nonché per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del R.G. anche in combinato disposto con l'art. 43 RTS;

- ha condannato il sig. Accardi alla sospensione da ogni attività federale per 10 mesi e al pagamento della somma di € 10.000,00 per violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G.;

- ha ridotto la sanzione pecuniaria inflitta al sig. Campo da € 10.000,00 a € 5.000,00, lasciando immutata la sospensione di 4 mesi da ogni attività federale, per violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G. e con l'art. 43 RTS;

- al R.G. ricorsi n. 68/2016, presentato, in data 18 novembre 2016, dal sig. Marco Cecchinato per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIT n. 21/2016 del 29 ottobre 2016, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale Nazionale Federale FIT n. 30/2016 del 18 luglio 2016, ha irrogato all'odierno ricorrente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 12 mesi, oltre alla sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00, per violazione reiterata dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIT, nel combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2, del R.G., nonché per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del R.G., anche in combinato disposto con l'art. 43 RTS;

- al R.G. ricorsi n. 69/2016, presentato, in data 23 novembre 2016, dal sig. Riccardo Accardi avverso la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) n. 21/2016 del 29 ottobre 2016 che, in parziale accoglimento del reclamo avverso la decisione emessa in primo grado dal Tribunale Federale FIT, ha irrogato allo stesso ricorrente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 10 mesi, oltre alla sanzione pecuniaria di € 10.000,00, per violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIT;

riuniti i ricorsi, vertenti tutti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIT n. 21/2016 del 29 ottobre 2016.

Accoglie l'eccezione pregiudiziale dedotta nel ricorso presentato dal sig. Marco Cecchinato e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento disciplinare a suo carico.
Respinge conseguentemente il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale FIT nei confronti del sig. Marco Cecchinato.

Respinge il ricorso presentato dal sig. Riccardo Accardi.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale FIT nei confronti del sig. Riccardo Accardi.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Marcello De Luca Tamajo

Depositato in Roma in data 13 dicembre 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face